

# Sun Insurance Office Ltd.

Royal & SunAlliance Assicurazioni

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia:

16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010 83301 - Fax 010 884989 - www.royalsun.it



POLIZZA N.RO	AGENZIA	CODICE CLIENTE	PARTITA
1701.1005029813	0047/00	734172	1/89

## FIDEJUSSIONE PER L'ALBO GESTORI RIFIUTI

### PREMESSO

1) che l'Impresa **COMUNIONE EREDITARIA DI RUGI MARIO** con sede in **VIA SAN MARZIALE 16 - COLLE DI VAL D'ELSA (SI)** codice fiscale **RGUMRA24L24C847M** intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria **1**, classe **D**, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 8/10/1996 così come modificato con D.M. 23/4/99;

2) che detta attività e' subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, in conseguenza dell'attività svolta;

### CIO' PREMESSO

La Società **SUN INSURANCE OFFICE LIMITED**, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in Genova Via M. Piaggio 1 codice fiscale 00627150105, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore dell'Impresa e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se' e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma - Codice Fiscale , **97047140583** fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di € **232.500,00** - ( euro **DUECENTOTRENTADUEMILACINQUECENTO/00**), secondo quanto previsto per la categoria **1**, classe **D**, di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996 (modificato con decreto 23 aprile 1999) , a garanzia delle somme dovute per :

- operazioni di smaltimento di rifiuti;
- bonifica;
- ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
- risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo gestori rifiuti.

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in Genova il 23/04/2007



## Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero dell'Ambiente

**ART. 1 - (Delimitazione della garanzia)** - La Società garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

**ART. 2 - (Efficacia della garanzia)** - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo gestori rifiuti.

Il Ministero, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

**ART. 3 - (Durata della garanzia)** - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata della iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'Art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**ART. 4 - (Facoltà di recesso)** - La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

**ART. 5 - (Pagamento del premio)** - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**ART. 6 - (Avviso di sinistro - Pagamento)** - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche alla Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**ART. 7 - (Rinuncia alla preventiva escussione)** - La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

**ART. 8 - (Surrogazione)** - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**ART. 9 - (Forma delle comunicazioni alla Società)** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla premessa.

**ART.10 - (Foro competente)** - In caso di controversia fra la Società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 codice di procedura civile.

"Il testo della presente fidejussione è pienamente conforme a quello prescritto dal Decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2.1.97 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque tale deve intendersi anche in caso di errori od omissioni".

IL CONTRAENTE



SUN INSURANCE OFFICE LIMITED  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA

ART. 11 - Premio - Il premio indicato nel contratto e' dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso e' stato esercitato e per le quali la garanzia non e' più efficace, imposte e tasse escluse, fermo l'ulteriore periodo di due anni di cui all'art. 3, primo comma.

ART. 12 - Rinuncia alle eccezioni - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e il Ministero, previste dall'art. 1952 C.C. La Società e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo. Spese, imposte e tutti gli altri oneri di polizza sono a carico del Contraente. In ogni caso, il tasso degli interessi di mora e' fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

ART. 13 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere il

recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Impresa.

ART. 14 - Deposito cautelativo - Nei casi previsti dall'art. 1953 codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ART. 15 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

ART. 17 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e l'impresa, il foro competente a scelta della parte attrice, e' quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale e' assegnato il contratto.

**IL CONTRAENTE**



**SUN INSURANCE OFFICE LIMITED**

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 4 - ( Facoltà di recesso )
- Art. 12 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 codice civile.)
- Art. 14 - ( Deposito cautelativo)
- Art. 17 - ( Deroga alla competenza territoriale)

*Il sottoscritto dichiara inoltre specificatamente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente polizza, copia della nota informativa ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. del 17/3/95 n° 175 in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2/6/97.*

**IL CONTRAENTE**



### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO TOTALE
3.076,92	923,08	4.000,00	500,00	4.500,00

Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata dal **23/04/2007** al **23/04/2014**

Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto in Genova il 23/04/2007

Il pagamento dell'importo di € \_\_\_\_\_ dovuto alla firma della presente polizza, e' stato effettuato per mani del sottoscritto oggi alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

L' Agente esattore



# Sun Insurance Office Ltd.

Royal & SunAlliance Assicurazioni

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia:

16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010.83301 - Fax 010.884989



## APPENDICE PER DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

POLIZZA N.RO <b>1701.1005029813</b>	APPENDICE N.RO <b>0047/00</b>	CLIENTE N.RO <b>734172</b>
CONTRAENTE <b>COMUNIONE EREDITARIA DI RUGI MARIO</b>	GARANZIA € <b>232.500,00</b> *DUECENTOTRENTADUEMILACINQUECENTO/0 0*	

A completamento delle condizioni di assicurazione, si conviene di inserire in polizza la seguente "Condizione Particolare": Gli obblighi ed oneri che incombono alla Ditta  
**COMUNIONE EREDITARIA DI RUGI  
MARIO**

in dipendenza della stipulazione della polizza sopraindicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta predetta, dai Signori:

1) <b>RUGI PAOLO</b>	codice fiscale	<b>RGUPLA63R24C847Y</b>
2) <b>RUGI MASSIMO</b>	codice fiscale	<b>RGUMSM61B18G752F</b>
3) <b>SORBI GRAZIA</b>	codice fiscale	
4) <b>RUGI DANIELA CRISTINA</b>	codice fiscale	

I quali per sè, propri eredi ed aventi causa, si impegnano, in solido tra loro, a tutti gli effetti di legge, verso la SUN INSURANCE OFFICE LIMITED, ed ai sensi degli artt. 1292 C.C. e 1294 C.C., ad adempiere a tutti gli obblighi ed oneri che al contraente stesso incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata, che dichiarano di conoscere e di accettare in tutte le condizioni generali e particolari.

I sottoscritti prendono atto che la presente loro coobbligazione fa parte integrante della polizza sopra indicata obbligandosi a manlevare la SUN INSURANCE OFFICE LIMITED da qualsiasi danno o molestia potesse derivarle per effetto della stipulazione di detta polizza tenendola indenne da ogni pagamento che dovesse effettuare per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 C.C.

Si impegnano, conseguentemente, a versare alla SUN INSURANCE OFFICE LIMITED in qualunque momento, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo da questa sborsate o che fosse chiamata a sborsare sempre in dipendenza della polizza, nonché al pagamento degli eventuali premi di proroga, come pure degli oneri fiscali e penali conseguenti l'esercizio di attività giudiziaria e che comunque fossero accertati a carico delle parti e nascenti dalla presente appendice.

I sottoscritti coobbligati, infine, riconoscono che gli impegni da essi assunti con il presente atto, avranno piena efficacia fino a quando la SUN INSURANCE OFFICE LIMITED non sarà stata completamente liberata dagli obblighi derivanti dalla polizza stessa, rinunciando a quanto previsto dagli artt. 1944, 1945, 1955, 1956 e 1957 C.C.

In caso di controversia relativa a formazione, interpretazione ed esecuzione del presente atto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di GENOVA.

Fatto in tre esemplari ad un solo effetto, in **GENOVA**, il **23/04/2007**

### I COOBLIGATI

1)	3)
2)	4)

I Coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali di assicurazione che approvano specificatamente; ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile: deroga alla competenza territoriale in caso di giudizio, rinuncia ai diritti che potessero loro spettare in forza degli artt. 1944 (Beneficio della preventiva escussione); 1945 (Eccezioni opponibili dal fidejussore); 1950 (Regresso contro il debitore principale); 1952 (Divieto di agire contro il debitore principale); 1955 (Liberazione del fidejussore per fatto del creditore); 1956 (Liberazione del fidejussore per obbligazione futura); 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del Codice Civile e le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni Generali nonché delle Condizioni Particolari di Polizza.

Il sottoscritto dichiara inoltre specificamente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente polizza, copia della nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. del 17/3/95 n° 175 in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2/6/97 e n. 518/D del 21/11/03.

### I COOBLIGATI

1)	3)
2)	4)

Visto per l'autenticità della firma dei coobbligati: L'AGENTE/BROKER \_\_\_\_\_



# Sun Insurance Office Ltd.

Royal & SunAlliance Assicurazioni

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia:

16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010 83301 - Fax 010 884989 - www.royalsun.it



APPENDICE	POLIZZA N.	AGENZIA	CLIENTE	COD. RISCHIO
UNO	1701.1005029813	47	734172	1/89

CONTRAENTE : RUGI SRL

BENEFICIARIO : MINISTERO DELL'AMBIENTE-ROMA

## APPENDICE DI PRECISAZIONE

Con la presente appendice che forma parte integrante della surriferita polizza, si procede alla voltura del contraente come segue:

RUGI SRL

FERMO IL RESTO

Emessa in cinque esemplari ad un solo effetto in Genova il 20/06/2007

IL CONTRAENTE

RUGI S.R.L.

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

